

DECISIONE N. 3092/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1994

relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,richiede un periodo più lungo; che inoltre a tal fine
appare appropriato un periodo di quattro anni;visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato (3),considerando che in tutti gli Stati membri sono già in atto
politiche nazionali di tutela della salute e della sicurezza
dei consumatori e di prevenzione degli incidenti domestici
e del tempo libero; considerando tuttavia la necessità, a
seguito dell'accresciuta circolazione dei prodotti nell'am-
bito del mercato interno, di prevedere un'azione specifica
al fine di consentire, in tale mercato interno, l'identifica-
zione dei prodotti coinvolti in incidenti e di accertare
l'insieme di circostanze che possono portare a tali inci-
denti; considerando che a tal fine è auspicabile che le
autorità nazionali dispongano di strumenti sufficiente-
mente omogenei in modo da far sì che le conclusioni cui
perviene uno Stato membro possano, se del caso, essere
utilizzate in altri Stati membri nonché a livello comunita-
rio;considerando che l'istituzione di un sistema comunitario
d'informazione sugli incidenti domestici e durante il
tempo libero è uno degli elementi di una politica di tutela
del consumatore e di prevenzione degli incidenti; che la
sua importanza al riguardo emerge dall'utilizzazione con-
creta da parte di numerosi Stati membri dei dati raccolti
nel quadro del progetto dimostrativo istituito dalla deci-
sione 86/138/CEE (4), al fine di adottare misure in mate-
ria di sicurezza dei prodotti;considerando che, nonostante la gestione della sicurezza
dei consumatori innanzitutto rientri nella responsabilità
di ciascuno Stato membro, risulta utile un impulso finan-
ziario della Comunità per permettere agli Stati membri di
superare le difficoltà di realizzazione della raccolta di dati
sul piano nazionale; che in tale prospettiva la Commis-
sione deve assicurare un ruolo di coordinamento e contri-
buire ad un'attuazione omogenea delle iniziative a livello
nazionale, promuovendo la diffusione delle informazioni
sugli incidenti domestici e durante il tempo libero a tutte
le autorità competenti;considerando che la decisione 93/683/CEE (5) ha intro-
dotto un sistema di informazione sugli incidenti domestici
e durante il tempo libero per un periodo di un anno nel
1993; che l'obiettivo della prevenzione degli incidenticonsiderata la necessità di disporre di un'impalcatura
comunitaria e di un'assistenza finanziaria da parte della
Comunità onde evitare importanti distorsioni dovute al
fatto che taluni Stati membri non dispongono dei mezzi
necessari per ottenere autonomamente dati sufficienti
sugli incidenti domestici e del tempo libero, i quali
contribuiscano all'attuazione di una politica di tutela dei
consumatori;(1) GU n. C 104 del 12. 4. 1994, pag. 15 e GU n. C 157 dell'8.
6. 1994, pag. 11.

(2) GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 52.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1994 (GU n. C
205 del 25. 7. 1994, pag. 396). Posizione comune del
Consiglio dell'11 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994,
pag. 83), e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre
1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 109 del 26. 4. 1986, pag. 23. Decisione modificata
dalla decisione 90/534/CEE (GU n. L 296 del 27. 10. 1990,
pag. 64).

(5) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 40).

considerando che si devono intraprendere misure onde
assicurare la qualità complessiva di dati e, nel contesto
del mercato interno e della direttiva del Consiglio 92/